



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 71 DEL 19/02/2020 **PROPOSTA N°189 DEL 11/02/2020 - REGISTRO GENERALE N° 186**

OGGETTO: *AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE -SOC. ECOSERDIANA S.P.A MODIFICA SOSTANZIALE AMPLIAMENTO PER SOPRELEVAZIONE DEL MODULO NR. 6 DELLA DISCARICA IN ESERCIZIO - LOCALITÀ SU SICCESU E S'ARENAXIU COMUNE DI SERDIANA.*

IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA AMBIENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI - AIA

Viste:

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22 commi 3 – 8, individua la Provincia del Sud Sardegna quale autorità competente al rilascio della presente AIA;
- la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ed in particolare l'art. 59 comma 4 lettera b che assegna all'Amministrazione provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
- le linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e la relativa modulistica;
- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2008, n. 69/25 "Disciplina regionale degli scarichi", pubblicata sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n.6 del 19 febbraio 2009;
- il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 relativo a "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/15 del 11.10.2011 recante "Linee guida alla compilazione della domanda di AIA e la relativa modulistica";

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data__adozione»

- il Decreto legislativo nr 46 del 4/03/2014 Attuazione della direttiva 2010/75/UE;
- la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 relativa a “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.” Di cui all’art. 22 commi 3 – 8, individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle AIA;
- il DECRETO 6 marzo 2017, n. 58 concernente “le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

Premesso che:

- la D.G.R. nr. 19/24 del 23/05/2019 della Regione Sardegna esprimeva giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento denominato” Potenziamento dell’impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi in località Su Siccesu e S’Arenaxiu, in comune di Serdiana (SU) proposto dalla Ecoserdiana S.p.A. a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni contenute nella sopracitata D.G.R.;
- In data 13.06.2019 prot. nr 16311 la Soc. Ecoserdiana S.p.A., gestore della discarica controllata, attività IPPC di cui all’ALLEGATO VIII alla parte seconda del D.lgs.n° 152/06 Punto 5.4, presentava istanza di modifica sostanziale dell’AIA per il potenziamento di 240.000 tonn. di rifiuti speciali non pericolosi per soprelevazione del modulo nr. 6 in esercizio;
- L’istanza conteneva la seguente documentazione:
 - A) Domanda di modifica sostanziale AIA
 - A) Relazione: Sintesi non tecnica
 - B) Relazione di Riferimento ai sensi del art. 29ter comma 1 del dlgs 152/06 lettera m. - DM 272/2014
 - 1. Scheda 1: informazioni generali
 - 1. Scheda 2 dati e notizie sul complesso IPPC attuale
 - 2. Scheda 3: individuazione della proposta ed effetti ambientali
 - 3. Scheda 4 : dati e notizie sul complesso IPPC da autorizzare
 - 4. Schema calcolo oneri istruttori – Versamento oneri istruttori
 - 5. Allegato 5a Descrizione delle modalità di gestione ambientale
 - 6. Allegato 5b: PIANO CONTROLLO PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.
 - 7. Allegato 2a: Relazione tecnica dei processi produttivi
 - 8. Tavola allegato 2b – Planimetria di approvvigionamento e distribuzione idrica;
 - 9. Tavola Allegato 2d – Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;
 - 10. Tavola Allegato 2e : Planimetria dell’impianto con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti;
 - 11. Relazione allegato 2g Documento di valutazione di impatto acustico;
 - 12. Allegato 1a: Iscrizione Camera di Commercio Cagliari
 - 13. Allegato 1b: contratto rinnovo concessione terreni;
 - 14. Allegato 1c: certificazione UNI ISO 9001/2008;
 - 15. Allegato 1d: estratto topografico in scala 1:25000 IGM e 1:10000 CTR;
 - 16. Allegato 1e: Mappa catastale 1:4000;
 - 17. Allegato 1f: stralcio del PUC del comune di Serdiana scala 1:4000;
 - 18. Allegato 1g: Zonizzazione acustica comunale;
 - 19. Allegato 1o: attestazione rinnovo conformità antincendio;
 - 20. Allegato 1q: Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali;
 - 21. Allegato 1r: Schema a blocchi impianto IPPC 5.4 - Discarica - Modulo 7

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

22. D.G.R. nr. 19/24 del 23/05/2019
- in data 01.07.2019 prot. Nr. 17953 è stato comunicato agli Enti interessati e al proponente l'avvio il procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. per l'istanza di Modifica Sostanziale A.I.A. Proponente Soc. ECOSERDIANA - Serdiana prot. nr. 16311 del 13.06.2019;
 - in data 10.07.2019 con prot. nr 18840 è stato comunicato alla Soc. Ecoserdiana ed agli Enti interessati la sospensione del procedimento in quanto nella documentazione allegata alla domanda di modifica sostanziale non era presente quella relativa al recepimento delle prescrizioni contenute nella D.G.R. nr. 19/24 del 23/05/2019, relativa alla procedura di VIA. Per tale motivo si richiedeva al proponente di integrare l'istanza con la documentazione mancante.
 - in data 08/08/2019 prot. nr. 21393 sono prevenute le integrazioni richieste alla Soc. Ecoserdiana con la succitata nota del 10.07.2019 con prot. nr 18840;
 - in data 28/08/2019 prot. Nr. 22348 si è comunicato agli interessati il riavvio del procedimento per l'esame dell'istanza dell'AIA ai sensi dell'art. 29 quarter del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
 - in data 05/09/2019 è stata indetta la C.d.S. per il giorno 02/10/2019 presso gli uffici della Provincia in Sanluri, ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i., del D.lgs.nr. 128/2010, del D.lgs.nr. 46/2014, della Legge nr. 241/90 s.m.i. su istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale -Proponente Soc. Ecoserdiana;
 - che in data 02.10.2019 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (C.d.S.) istruttoria, nella quale, esaminata la documentazione allegata all'istanza e sentiti i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, si è richiesto che la Soc. Ecoserdiana di integrare la richiesta con nuova documentazione, al fine di superare alcune criticità riscontrate nella fase analitica del C.d.S.;
 - che in data 07/11/2019 prot. nr. 29081, la Soc. Ecoserdiana inviava le integrazioni richieste allegate alla quale comprendeva la seguente documentazione:
 1. scheda 4: Dati e notizie sul complesso IPPC da autorizzare
 1. Relazione rif. 4i: piano di ripristino ambientale con planimetria
 2. Tavola rif. 4h Sistemazione stradale e raccolta acque di prima pioggia Planimetria e sezioni.
 3. Tavola rif. 4f Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
 4. Tavola rif. 4e Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
 5. Relazione rif. 4a allegato 4° Relazione tecnica dei processi produttivi del complesso IPPC da autorizzare
 - che in data 30.10.2019 prot. nr. 28451 veniva convocata la C.d.S. decisoria per il giorno 22/11/2019 presso la sede provinciale di Sanluri. A tale scopo sono stati convocati per il relativo parere di competenza gli Enti e gli uffici interessati al procedimento. La mancata partecipazione dei soggetti convocati ai lavori di conferenza, ovvero la mancata emissioni dei pareri previsti dall'ordinamento e ritualmente richiesti, non

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data__adozione»

ha costituito motivo di rinvio della stessa conferenza, né condizione ostativa alla conclusione dell'istruttoria;

- che come dalle risultanze riportate nel verbale della C.d.S del 22/10/2019 ha espresso parere favorevole *sub condicione* che nell'atto autorizzativo siano recepite le prescrizioni contenute nel documento allegato alla DGR 19/24 del 23/05/2019 e a quelle stabilite in fase di C.d.S. decisoria;

Considerato:

- il giudizio positivo della D.G.R. nr. 19/24 del 23/05/2019 della Regione Sardegna sopracitata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nella medesima delibera;
- della completezza della documentazione presentata dalla Soc Ecoserdiana a corredo dell'istanza e del pagamento degli oneri istruttori ai sensi del Dm n.58/2017 – allegato 1 art.2 comma 2;
- le risultanze espresso nella Conferenza dei Servizi decisoria del 22/11/2019;

Preso atto che:

- il Rappresentante Legale della Soc. Ecoserdiana S.p.A. è l'ing. Biagio Caschili, nato a >Cagliari il 12/10/1948, e residente in Cagliari nella Via Vittorio Veneto nr. 36;
- che il referente IPPC è l'ing. Emanuela Pillolla, nata a Cagliari 23/03/1968 residente a Selargius Via Efisio Loni 7;
- la Società ha la sede legale è in Via dell'Artigianato nr. 6 Cagliari;
- che non ci sono state osservazioni scritte ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;
- Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente, Ing. Gianroberto Cani.
- Che la documentazione relativa all'AIA di cui trattasi è custodita presso l'ufficio IPPC della Provincia presso la sede di Sanluri;

Ritenuto

- che per quanto sopra esposto, sulla base delle linee guida Regionali D.G.R. 11.10.2006 n. 43/15 sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento autorizzativo;
- Di dovere procedere al rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'AIA, autorizzata dalla ex provincia di Cagliari con Determinazione del Dirigente del settore ecologia nr. nr. 65/2011; riferita alla discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi ubicata in agro del comune di Serdiana e gestita dalla Soc. Ecoserdiana S.p.A.;
- che la modifica sostanziale da autorizzare riguarda il potenziamento per sopra elevazione del modulo nr. 6 della discarica per un aumento della volumetria ammissibile di rifiuti speciali non pericolosi pari a 240.000 tonn;
- di includere nell'autorizzazione le attività di gestione e quelle complementari tecnicamente connesse con l'attività oggetto;

Visto:

- l’AIA nr. 65/2011 e s.m.i. rilasciata ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i alla Società ECOSERDIANA, impianto SS 387 Km 25.300 Località S’Arenaxiu e Su Siccesu - Comune –Serdiana per attività di cui alla categoria punto 5.4 dell’Allegato VIII alla seconda parte del D.lgs.152/06, dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari (ora Città Metropolitana);
- il disposto dalla L.R. 2/2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” per il quale la competente al rilascio della presente AIA è passata alla Provincia del Sud Sardegna;
- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 27 del giorno 30.12.2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni Dirigenziali dell’Area Ambiente.
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA**ART. 1 AUTORIZZAZIONE AIA**

1. di richiamare integralmente la premessa per far parte integrante del determinato;
1. il presente atto sostituisce il provvedimento autorizzativo del Dirigente del settore Ecologia nr.65/2011 e s.m.i. della ex Provincia di Cagliari
2. di autorizzare, ai sensi del D.lgs.152/06 art. 29 quater come modificato dall’art. 7 comma 3 del D.lgs.46/2014, La Società Ecoserdiana S.p.A. il potenziamento di 240.000 tonn di rifiuti speciali non pericolosi per sopra elevazione del modulo 6 della discarica controllata, attività di cui alla categoria punto 5.4 dell’Allegato VIII alla seconda parte del D.lgs.152/06, ubicata nel Comune di Serdiana, SS 387 Km 25.300 in località “S’Arenaxiu” e “Su Siccesu”, conformemente al progetto approvato che consiste:
 - 1) potenziamento per sopraelevazione del modulo nr. 6 in esercizio per un volume complessivo di 240.000 tonn., al netto della ricopertura finale, delle seguenti tipologie di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio regionale, così come da prescrizione contenuta nella DGR nr.19/24 del 23/05/2019:
 - I. conferimenti da utenze diffuse: m³ 150.000 totali;
 - I. smaltimento di rifiuti contenenti amianto: m³ 25.000 totali;
 - II. ceneri leggere da termovalorizzazione: m³ 41.000 totali;
 - III. rifiuti da bonifiche: m³ 24.000 totali;
 - 1) realizzazione di area attrezzata per l’impianto di lavaggio ruote per mezzi in uscita nel lato sud del modulo in esercizio e di una pista pavimentata per circa 250 m, ubicata nel versante sud ed ovest del modulo così come stabilito nel CdS del 22/10/2019, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e di quanto disposto dal D.lgs. 36/2003 e s.m.i. e dalla D.G.R.69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di disciplina Regionale degli scarichi);

- 2) che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche provinciali, più restrittive che dovessero intervenire e ritenuto di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni, iscrizioni, nulla osta o quant'altro necessario di competenza di altri Enti

ART. 2 CONDIZIONI GENERALI

1. L'aumento delle volumetrie ammissibili non può eccedere alle 240.000,00 Tonnellate, come riportate nella relazione documentale tecnica allegata all'istanza e agli atti di questa Amministrazione presso il Servizio Gestione Rifiuti competente in materia;
1. l'efficacia della presente autorizzazione è vincolata al rispetto del progetto approvato in sede di C.d.S.;
2. copia del progetto dovrà essere sempre a disposizione degli organi di controllo presso l'impianto;
3. il potenziamento per sopra elevazione delle 240.000,00 tonn. di rifiuti speciali non pericolosi, deve essere effettuato nel solo modulo attualmente in esercizio denominato "6";
4. **Ai sensi del D.lgs. n. 46/2014, la presente autorizzazione ha una durata di anni 10 a fare data dal rilascio del presente provvedimento.**
5. Si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza;
6. Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento, nonché al rispetto delle disposizioni riportate nelle norme e regolamenti elencati in premessa;
7. Entro 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento, il gestore dovrà presentare, alla Provincia per l'approvazione, giusta garanzia finanziaria determinata ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008;
8. il gestore invia a questa Provincia, all'Arpas ed al Comune di Ecoserdiana i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo;
9. Il gestore è tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente;

ART. 3 ASSETTO IMPIANTISTICO E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

A. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area interessata è ubicata a nord del territorio comunale di Serdiana, in prossimità del confine comunale con Donori, in loc. "S'Arenaxiu" e "Su Siccesu", al km 25,300 della Strada Statale S.S. 387 "del Gerrei".

L'area è localizzata a breve distanza dalla S.S. 387 del Gerrei. L'accesso dalla SS avviene attraverso una strada comunale camionabile sterrata dello sviluppo di circa 600 metri, che si stacca dalla strada statale, all'altezza del Km. 25+300.

I centri più vicini si trovano alle seguenti distanze in linea d'aria:

- Donori circa 3 Km;
- Dolianova circa 4 Km;
- Serdiana circa 5 Km.

L'impianto si inserisce in un'area a morfologia collinare, in un contesto prevalentemente agricolo ma fortemente interessato da attività produttive (soprattutto cave).

L'area confina:

- a nord con aree agricole e con un'attività di cava (cava Sverna), in Comune di Donori)
- ad est con aree agricole e forestali
- a sud con la strada Sa Grutta che segna il crinale collinare a cui seguono aree agricole ed altre cave, su di un diverso versante morfologico
- ad ovest con aree prevalentemente agricole.

La zona dell'intero complesso non è visibile dai centri abitati e solo marginalmente da un tratto dalla S.S. 387, posto ad una distanza di oltre 1.300 m.

Il DGR n. 36/7 del 05/09/2006, con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – Primo ambito omogeneo (BURAS del 08/09/2006), esclude l'area dell'impianto all'interno di ambiti paesaggistici del PPR.

Non sussistono sull'area interessata vincoli, siano essi di carattere urbanistico, idrogeologico, paesaggistico, archeologico o militare né sono presenti, o, per quanto risulta, previsti insediamenti turistici nelle vicinanze.

L'impianto IPPC, di cui trattasi, ricade prevalentemente in zone D1 (industriale a carattere estrattivo) del Piano Urbanistico Comunale di Serdiana. Le zone limitrofe all'area D1 sono classificate "E" e in misura minore in "E5" aree di rimboschimento;

L'ubicazione del sito di intervento è riportata nella sottostante **fig. 1**:



L'impianto nel suo complesso occupa una superficie di circa 40 ha di territorio, identificato nella parte sud-ovest, come loc. "S'Arenaxiu e nella parte nord-est, come "Su Siccesu. Tutta l'area interessa il versante NW di una dorsale collinare avente asse principale in direzione NESW.

- I. Nell'area di "S'Arenaxiu" sono presenti:
- a) i moduli nr. 1 e 2 i più vecchi chiusi ed in fase di post-gestione;
- I. Nell'area di "Su Siccesu" sono presenti:
- a) i moduli, nr. 3, 4 e 5 anch'essi chiusi ed in fase di post-gestione,
- a) il modulo nr. 6 è ancora esercizio;
- b) il modulo nr. 7 destinato all'ampliamento per sopra elevazione su parte del modulo nr. 6;

Fig. 2: planimetria dei moduli della discarica



Modulo n. 1	Modulo chiuso per rifiuti speciali non pericolosi in loc. "S'Arenaxiu"
Modulo n. 2	Modulo chiuso per rifiuti speciali non pericolosi dotato di impianto biogas in loc. "S'Arenaxiu"
Modulo n. 3	Modulo chiuso per rifiuti speciali non pericolosi dotato di impianto biogas in loc. "Su Siccesu"
Modulo n. 4	Modulo chiuso per rifiuti speciali non pericolosi dotato di impianto biogas in loc. "Su Siccesu"
Modulo n. 5	Modulo chiuso per rifiuti speciali non pericolosi in loc. "Su Siccesu"
Modulo n. 6	Modulo per rifiuti speciali non pericolosi in loc. "Su Siccesu" in esercizio

A. IL SISTEMA IMPIANTISTICO ESISTENTE


Il sistema impiantistico esistente è costituito da n. 5 moduli di discarica esauriti e chiusi e da un modulo attualmente in esercizio (modulo nr 6), oltre gli impianti e servizi accessori (uffici, pesa, vasche stoccaggio percolato ed acqua, viabilità interna, ecc., costituenti un unico complesso IPPC.

L'impianto è autorizzato allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi rispondenti ai requisiti di cui al D.M. Ambiente 27 settembre 2010 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005" e s.m.i.

B. AMPLIAMENTO PER SOPRAELEVAZIONE DEL MODULO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

MODULO IN ESERCIZIO: Aspetti costruttivi e dimensionali

Il modulo su cui è previsto l'ampliamento in sopraelevazione è quello attualmente in esercizio ed identificato con il n. 6 (Fig. 2). Esso si sviluppa prevalentemente in sopraelevazione ed addossamento di due moduli di discarica esauriti, rispettivamente per rifiuti speciali non pericolosi (modulo n. 5 in addossamento) e per RSU (modulo n. 4 in sopraelevazione), integrandosi con gli stessi. Solo in minima parte, il nuovo modulo interessa un'area adiacente ai predetti moduli, interessata in passato da pregressa attività estrattiva (Fig. 3.)




g. 3 Planimetria modulo n. 6.

Questo modulo, occupa una superficie planimetrica complessiva di m^2 44.100 circa e si sviluppa tra le quote altimetriche di + 225 m.s.l.m. (fondo vasca) e di + 244,00; m s.l.m. (sommità della colmata). La volumetria netta autorizzata è di m^3 240.000.

Le celle adibite allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e pericolosi ammessi sono evidenziate in **figura 4**. (in rosso la cella per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto)

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

FIG. 4 : CELLE ADIBITE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO



Il modulo sottostante n.4 è dotato di impianto di estrazione del biogas che viene prodotto dalla fermentazione anaerobica della componente organica dei rifiuti urbani. Il biogas estratto viene sfruttato in un impianto di produzione di energia elettrica che si trova a circa 2,5 km di distanza dal sito della discarica ed è ad essa collegata da un gasdotto

Fig. 5 Planimetria di prima pianta




Fig. 6: Planimetria colmata finale





Fig. 6 sezione modulo 6



C. RACCOLTA E GESTIONE DEL PERCOLATO

Il sistema di raccolta del percolato è costituito da una rete di tubazioni in HDPE posate in opera con andamento sub-orizzontale sul fondo del modulo n.6, annegate all'interno di uno strato drenante in sabbia di circa 50 cm, posto a ricoprimento della geomembrana in HDPE.

Il percolato, intercettato dalle tubazioni, viene convogliato per gravità nei punti più depressi del fondo del modulo, da dove viene allontanato mediante una condotta non fessurata di convogliamento in HDPE con sviluppo sub-orizzontale, che sempre per gravità convoglia il liquido drenato ad una vasca interrata in prossimità dell'area servizi.

Un sistema di pompe ad aggotamento automatico provvede poi ad inviare il percolato in serbatoi pensili di stoccaggio provvisorio fuori terra, muniti di sistema di segnalazione di livello e di allarme di troppo pieno.

Tali serbatoi hanno la funzione di polmone d'accumulo, in attesa che i percolati, tramite un autocisternato in dotazione alla discarica, vengano avviati ad un idoneo impianto di depurazione esterno.

Per quanto concerne le acque meteoriche ricadenti sulle aree esterne del modulo, analogamente agli altri moduli chiusi, esse vengono raccolte da canalette perimetrali poste al piede e convogliate ad apposite vasche di stoccaggio e monitoraggio. Previo accertamento analitico se idonee le acque vengono utilizzate per la bagnatura delle piste e dei rifiuti e, per la parte eccedente scaricate in un compluvio naturale.

Fig. 7: Regimazione acque meteoriche di ruscellamento



D. GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI BIOGAS

La Soc. ECOSERDIANA S.p.A. ha sviluppato e realizzato un sistema integrato di captazione del biogas che ha permesso di sfruttare energeticamente tale risorsa. L'elemento principale di tale sistema è costituito dall'impianto di cogenerazione di potenza elettrica complessiva pari a 1,875 MWe, ubicato in loc. "Bau su Matutzù" (nel territorio del Comune di Serdiana), mediante il quale il biogas viene bruciato producendo energia elettrica.

Nel modulo di discarica dedicato ai RSU (n.4) ormai chiuso, sottostante al modulo nr. 6 dedicato ai rifiuti speciali attualmente in esercizio, permangono i processi di fermentazione anaerobica della componente organica continuano a svilupparsi e con essi la produzione di biogas.

Al fine di evitare la formazione di indesiderate e pericolose sacche di gas all'interno del modulo chiuso o la loro diffusione in atmosfera, sono state messe a punto delle soluzioni tecniche che consentono di continuare la captazione del biogas ed il suo successivo convogliamento all'impianto di cogenerazione anche in seguito alla sopraelevazione del modulo n. 4, senza per altro interferire con lo stesso.

Al progredire della sopraelevazione della discarica, verranno prolungate le tubazioni verticali in HDPE non fessurate di captazione del biogas, già presenti all'interno del modulo in esercizio (modulo n.6) e collegate con quelle fessurate presenti nel sottostante modulo esaurito di RSU, al fine di collegare queste ultime al gasdotto di aspirazione e compressione anche nella parte finale (testa di pozzo).

E. GESTIONE DELL'IMPIANTO

Le fasi di gestione operativa della discarica possono essere inquadrare in due gruppi principali che riguardano:

- a) Accettazione e smaltimento dei rifiuti;
- b) Coltivazione della discarica.

Lo smaltimento dei rifiuti in discarica è previsto seguendo una rigida procedura che prevede diverse fasi, dalla proposta di smaltimento, alla sua accettazione, che si concretizza con una autorizzazione specifica, fino allo smaltimento con relativa certificazione.

Tutta la procedura, per lo più computerizzata, viene seguita direttamente dal personale tecnico della società coadiuvato, nel caso si rendesse necessario, da esperti consulenti esterni.

Tutti i rapporti tra i produttori di Rifiuti Speciali e i responsabili della gestione dell'impianto di smaltimento sono attivati con procedure standardizzate, per quanto concerne i rapporti economico- finanziari ed anche per ciò che riguarda la sicurezza ed il rispetto delle norme relative allo smaltimento.

L'ammissione dei rifiuti in discarica avviene attraverso le seguenti fasi:

- CARATTERIZZAZIONE DI BASE
- VERIFICA DI CONFORMITÀ
- VERIFICA IN LOCO

LA COLTIVAZIONE DELLA DISCARICA.

I rifiuti vengono scaricati dagli automezzi nell'immediata vicinanza della zona di coltivazione e una ruspa cingolata provvede alle operazioni di sistemazione e costipamento. All'occorrenza viene utilizzato anche un escavatore a braccio lungo.

Notevole importanza riveste inoltre la compattazione dei rifiuti; la coltivazione della discarica deve essere esercitata con mezzi adeguati a ridurre quanto più possibile l'instabilità della massa dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti contenenti amianto avviene secondo quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 27/10/2010 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica". Questi rifiuti vengono abbancati nel sub-modulo dedicato, in adiacenza agli altri sub-moduli dedicati allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. In seguito all'ampliamento per sopraelevazione questo sub-modulo verrà progressivamente traslato in direzione SE.

Per quanto riguarda i percolati, come già illustrato, essi, allontanati per caduta dal fondo della discarica, vengono immessi nei silos di raccolta che ha la funzione di polmone in attesa che, tramite autocisternato in dotazione alla discarica, si provveda all'avvio ad impianto di depurazione autorizzato.

Per la gestione dei rifiuti speciali sono utilizzate ruspe cingolate e pale gommate per la stesura degli strati; è possibile inoltre il ricorso ad escavatori a braccio lungo per la distribuzione di materiali a consistenza fangosa; a supporto dei mezzi sopra descritti vengono impegnati, quando necessario, autocarri e pale.

Attualmente la società è in possesso dei seguenti mezzi, utilizzati per la gestione della discarica:

- Escavatore cingolato CAT 330ME
- Ruspa cingolata D6N
- Escavatore gommato JCB
- Pala gommata CAT966G
- Unimog antincendio
- Motrice mezzo d'opera

A supporto dei mezzi sopra descritti vengono impiegati, quando necessario, autocarri e pale caricatori, oltre a carbotte per l'innaffiamento dei rifiuti e della viabilità (abbattimento polveri), mezzo antincendio, autobotte per il trasporto del percolato ed eventualmente delle acque meteoriche non idonee al riuso.

La gestione della discarica è affidata a personale competente e di provata esperienza. Il personale addetto alla discarica è costituito, di norma, da:

- n.1 responsabile dell'impianto
- n.1 assistente tecnico (capocantiere)
- n.1 impiegati all'accettazione
- n.2 conduttori di macchine operatrici
- n.4 operai qualificati

Durante la gestione della discarica il personale impiegato deve avere effettuato corsi di formazione in settori specifici, qualifiche per attività lavorative inerenti sia la realizzazione che la conduzione di impianti di discarica controllata.

Periodicamente, tutti gli addetti sono sottoposti a controllo medico; una convenzione con sanitari esterni assicura l'effettuazione di visite sanitarie ed esami clinici di laboratorio atti ad esercitare il regolare controllo sanitario su tutto l'organico.


F. POTENZIAMENTO PER SOPRA ELEVAZIONE

L'ampliamento, nel seguito individuato come Modulo n. 7, si sviluppa planimetricamente ed altimetricamente su parte del Modulo 6 per rifiuti speciali non pericolosi attualmente in esercizio, individuato nella **figura 8**.

Il Potenziamento per sopraelevazione interesserà la parte più elevata di tale colmata a partire dalla quota di 235,0 m s.l.m. e raggiungerà la quota di 253,0 m s.l.m., senza strati intermedi e, con il capping, la quota di 255,5 m s.l.m. L'ampliamento si appoggerà sul Modulo n. 6 per una superficie pari a circa 35.500 m² con una volumetria netta pari a circa 240.000 m³. Di seguito vengono riportati gli schemi grafici di progetto:


Fig. 8: Planimetria colmata finale modulo nr. 7

Planimetria colmata finale - Ampliamento in progetto




Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

Sezione A-A' - Chiusura ampliamento




Sezione B-B' - Chiusura ampliamento




Sezione B-B' - ampliamento discarica in sopraelevazione - chiusura impianto

Sezione C - C' - Colmata finale ampliamento



Sezione C-C' - ampliamento discarica in sopraelevazione - chiusura impianto

Sezione D-D' - Chiusura ampliamento




Sezione D-D' - ampliamento discarica in sopraelevazione - chiusura impianto

NUOVE OPERE

La realizzazione, del modulo nr. 7, per ampliamento in sopraelevazione del modulo nr. 6 attualmente in esercizio non comporta opere di contenimento (nuovi argini), né altre opere impiantistiche, ad eccezione di un rafforzamento del piede dell'attuale argine di contenimento del modulo autorizzato, lungo il lato di nord-est. Come risulta dalla verifica di stabilità, analisi effettuate in entrambe le configurazioni (con o senza "capping"), indicano valori minimi dei fattori di sicurezza maggiori o uguali rispetto a quanto previsto dalla normativa e pertanto le sezioni risultano verificate. La sponda dell'argine sul lato nord-est della sezione A-A' risulta verificata ma la sua inclinazione sull'orizzontale non deve superare i 19°. Tale geometria dell'argine implica un incremento della sua base, rispetto alla situazione attuale, di almeno 3.5 m circa. Pertanto, prima di procedere agli abbancamenti in sopraelevazione, il Gestore provvederà al riporto di materiale (tout-venant), debitamente rullato e costipato sul paramento esterno di detto argine, fino al raggiungimento della sezione di progetto (Fig. 9).

Fig. 9 Schema del rafforzamento del piede attuale dell'argine di contenimento modulo autorizzato



G. ACCESSO ALL'AMPLIAMENTO E IMPIANTO DI LAVAGGIO MEZZI

Attualmente l'accesso al modulo avviene attraverso una pista che si diparte dalla pista principale e salendo lungo il versante nord ed ovest del modulo stesso, raggiunge la superficie di abbancamento. In corrispondenza del tratto finale di tale pista è ubicato l'impianto di lavaggio ruote (**Fig10**).

I mezzi in uscita dal modulo percorrono una pista, pavimentata per circa 250 m, ubicata nel versante sud ed ovest del modulo.

La prima parte della pista pavimentata, dove è ubicato l'impianto di lavaggio, è realizzata all'interno del modulo in esercizio come di può evincere dalla Tav. 4h, allegata all'istanza e agli di questa amministrazione. Presso l'impianto di lavaggio delle ruote, gli automezzi dovranno procedere ad una velocità pari a circa 10 km/h e percorrere di circa 70 m sino al rilascio completo del colaticcio. Il Gestore dovrà posizionare, alla fine dell'area pavimentata di lavaggio, una sbarra di accesso alla successiva parte di pista pavimentata di lunghezza minima di m. 150.


Per quanto concerne le acque meteoriche ricadenti nell'area destinata ad ospitare l'impianto di lavaggio ruote, considerato che le stesse risultano, soprattutto nelle giornate piovose, essere soggette a

sporciamento, poiché le ruote dei mezzi in uscita dal modulo sono ricoperte di fanghiglia composta dagli stessi rifiuti presenti nella discarica, il Gestore dovrà presentare alla Provincia, prima dell'inizio dei lavori di ampliamento una soluzione tecnica conforme ai dettati normativi ed in particolare a quanto disposto dal D.lgs. 36/2003 e s.m.i. e dalla D.G.R. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di disciplina Regionale degli scarichi), tenendo conto altresì delle risultanze del Verbale della CDS decisoria del 22/11/2019 e secondo le successive prescrizioni impartite nel presente provvedimento.

Fig. 10 Ubicazione impianto lavaggio previsto in progetto



Particolare "A"
Impianto lavar ruote



H. IMPIANTI E SERVIZI

L'ampliamento proposto non comporta l'implementazione di nuovi impianti e l'attivazione di nuovi servizi rispetto alla gestione attuale della discarica.

I. GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO E DOTAZIONE DI MEZZI E PERSONALE

La dotazione di mezzi ed il personale per l'ampliamento proposto non comporta modificazioni rispetto alla situazione attuale.

Per i dettagli si rimanda al Piano di Gestione operativa approvato.

J. CHIUSURA DELLA DISCARICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

Il modulo n.7, a coltivazione completata, raggiungerà la quota massima di 253,0 m s.l.m. che con il pacchetto di chiusura raggiungerà quota 255,5 m s.l.m., e avrà una superficie sommitale di poco superiore a circa 5.100 m², leggermente convessa per consentire il deflusso delle acque meteoriche. Le scarpate saranno degradanti con pendenze variabili e massima intorno ai 19° per garantirne la stabilità. Lo sviluppo della superficie corticale della colmata sarà di circa m² 46.200

La chiusura definitiva dell'intero modulo avverrà al raggiungimento delle quote finali della colmata, mediante la realizzazione, sulla superficie sommitale dei rifiuti, del pacchetto multistrato di chiusura, dello spessore complessivo di m 2,5, in conformità a quanto previsto dal D.lgs.n. 36/03 e s.m.i..

Tale pacchetto multistrato di chiusura, prevede, dall'alto verso il basso:

- uno strato superficiale di costituito da terra vegetale, di spessore pari a 1 m, che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di protezione delle barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
- uno strato drenante, in pietrisco, o altro materiale alternativo avente gli stessi requisiti funzionali, con spessore di 0.5 m, in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sulla colmata di chiusura del modulo;
- uno strato minerale compattato costituito da uno strato di argilla con spessore 0,5 m;
- uno strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, costituito da uno strato di sabbia e pietrisco, , o altro materiale alternativo, avente gli stessi requisiti funzionali, con spessore 0.5 m;
- uno strato di regolarizzazione della superficie superiore dei rifiuti.
- La rappresentazione grafica di dettaglio del pacchetto di chiusura è riportata nella Relazione rif. 4i: piano di ripristino ambientale con planimetria

Contestualmente alla chiusura del modulo, verrà realizzato il fosso di guardia perimetrale, previsto dal progetto autorizzato e posticipato, in accordo con gli Enti, alla fase di chiusura

Successivamente, si provvederà a rivegetare l'intera superficie secondo quanto previsto dal Piano di Ripristino Ambientale approvato, che si ripropone integralmente.

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data__adozione»

- A) Il gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel capitolo delle prescrizioni elencate nella presente determinazione.
- A) Le norme cogenti di settore, riferite al complesso IPPC in esame, costituiscono comunque riferimento tecnico per quanto non espressamente previsto e stabilito nel presente Quadro Prescrittivo Integrativo;
- B) La gestione del complesso IPPC dovrà comunque essere conforme alle prescrizioni determinate dalla competente Giunta Regionale con la D.G.R. nr. 19/24 del 23/05/2019 adottata nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espletata ai sensi degli art. 19 e segg. del D.lgs.152/06 smi;
- C) Nel merito delle problematiche sui superamenti di CSC, riscontrate nei Pozzi spia denominati P1 e P2, (adiacenti ai moduli nr. 1 e 2, ormai chiusi e in post gestione) che fanno parte della rete di monitoraggio presente per la discarica della Soc. Ecoserdiana, in virtù dell'art. 244 del D.lgs.152/06 e s.m.i. è della Provincia la competenza ad identificare il responsabile dell'inquinamento. Seppure il presente provvedimento è diretto al solo potenziamento per sopra elevazione della discarica in esercizio (modulo nr. 6), poiché l'Amministrazione ha individuato il responsabile dell'inquinamento nella Soc. Ecoserdiana, ai sensi del succitato articolo, ha emesso diffida, con ordinanza motivata, nei confronti della società per la potenziale contaminazione ingiungendo a provvedere ai sensi del disposto di cui alla parte quarta titolo V del Dlgs 152/06.

D.1) Per quanto sopra è prescritto l'obbligo al Gestore di ottemperare all'Ordinanza della Provincia nr. 1 del 05/11/2019.

D.2) Fatto salvo l'espletamento delle prescrizioni in merito alla bonifica di cui sopra, il gestore è tenuto ad analizzare il fondo della discarica in attività, attraverso la rete dei pozzi spia presenti e comunicare alla Provincia e all'Arpas i risultati analitici;

D.3) Qualora il monitoraggio delle acque sotterranee, da effettuarsi durante la gestione operativa della discarica, dovesse evidenziare che il modulo 6, oggetto del progetto di ampliamento, costituisca fonte di contaminazione, il Gestore dovrà comunicarlo alla Provincia e all'Arpas e contestualmente interrompere l'abbancamento dei rifiuti;

D.4) qualora durante la gestione operativa dell'impianto gli esiti dei monitoraggi delle acque sotterranee, da effettuarsi secondo le modalità di cui al Piano di monitoraggio e controllo (PMC), dovessero evidenziare una contaminazione riconducibile al modulo in esercizio, ovvero ai sottostanti moduli 4 e/o 5, gli abbancamenti dovranno essere interrotti in attesa dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di settore;

D) NELLA RICEZIONE DEI RIFIUTI IL GESTORE DEVE ATTENERSI ALLE SEGUENTI OPERAZIONI:**E.1) Principi generali:**

La discarica dovrà essere gestita secondo il dettato del DM 27.09.2010 come aggiornato dal DM 24/06/2015.

a) I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità secondo quanto stabilito dal DM 27.09.2010 come aggiornato dal D.M. 24/06/2015.

b) Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del succitato decreto.

Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.

E.2) Il gestore dovrà effettuare la Caratterizzazione di base sui rifiuti ossia rilevare i seguenti elementi informativi:

1. fonte ed origine dei rifiuti;
1. le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
2. descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
3. i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
4. Per l'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico (aspetto dei rifiuti odore, colore, morfologia) e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal succitato decreto per la specifica categoria di discarica;
5. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dal PMC e comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
6. codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni);
7. le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
8. la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
9. se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
10. L'individuazione delle variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità ai sensi del comma 3 art. 2 del D.M. 24/06/2015 e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del DM 24/06/2015. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 2 e 3 del DM 24/06/2015 e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
11. La caratterizzazione analitica del rifiuto deve essere svolta nel rispetto del punto 3 dell'allegato 1 al D.M. 27/09/2010 come aggiornato dal D.M. 24/06/2015. In particolare, le prove previste per determinare le caratteristiche dei rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità;
12. Non è necessario effettuare la caratterizzazione analitica qualora il rifiuto rientri nei casi di cui al punto 4

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

dell'allegato 1 al DM 27/09/2010 come aggiornato dal DM 24/06/2015, ed in particolare non risulta pratico effettuare tale tipo di analisi. Rientrano in tale esclusione i rifiuti contenuti nell'allegato B alla Delib. G.R. n. 15/22 del 13/04/2010 "Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente";

13. La scheda di caratterizzazione e l'eventuale documentazione analitica vengono conservate dalla Ecoserdiana per un periodo di cinque anni.

E.3) Ammissione in discarica senza caratterizzazione – DM 24/06/2015 (aggiornamento del DM 27/09/2010)

- 1) Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani;
- a) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni
- b) I rifiuti di cui alla lettera a) sono ammessi in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003; non sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
- c) Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del DM 27.09.2010 come aggiornato dal **DM 24/06/2015**, nella discarica sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del richiamato DM, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.

Tabella 5

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi

Parametro	L/S=10 l/kg (mg/l)
As	0,2
Ba	10
Cd	0,1
Cr totale	1
Cu	5
Hg	0,02
Mo	1
Ni	1
Pb	1
Sb	0,07
Se	0,05
Zn	5
Cloruri	2.500
Fluoruri	15
Solfati	5.000

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

DOC (*) (**)	100
TDS (***)	10.000

(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica secondo quanto riportato dal DM24/06/2015:

- a) fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705;
- b) fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399);
- c) fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805),
- d) fanghi delle fosse settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal D.M. 29 gennaio 2007;
- e) fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
- f) rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;
- g) rifiuti della pulizia delle fognature (200306);
- h) rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;
- i) rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212;
- j) rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606 purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del D.lgs. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO₂/kgSVh.

(**) *Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l.*

(***) *E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il limite di concentrazione per il parametro TDS non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (*). Resta inteso che i parametri solfati e cloruri o, in alternativa il parametro TDS, dovranno essere vetrificati.*

- 1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del DM 24/06/2015, nella discarica sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi cioè rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, da esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica) che:
 - a. sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del **DM 24/06/2015** presentano un eluato

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a del **medesimo DM**;

- a. hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%;
 - b. hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
 - c. tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
 - d. sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione wac dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente nel Regno Unito;
 - e. d-ter) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del DM 27.09.2010 come aggiornato dal DM 24/06/2015, nelle aree della discarica destinate a ricevere rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le condizioni di cui alla tabella 5a del succitato DM.

Tabella 5a

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi

Parametro	L/S = 10 l/kg (mg/l)
As	0,2
Ba	10
Cd	0,1
Cr totale	1
Cu	5
Hg	0,02
Mo	1
Ni	1
Pb	1
Sb	0,07
Se	0,05
Zn	5
Cloruri	1.500
Fluoruri	15
Solfati	2.000
DOC (*)	80
TDS (**)	6.000

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80 mg/l.

(**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.

- 3) Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:
- a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire

direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone;

- a) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non superiore al 5% ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella 5a;
- b) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. La discarica che riceve tali materiali deve rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del DM 27.09.2010 come aggiornato dal DM 24/06/2015.

E.4) Divieto di conferimento di rifiuti

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del DM 27.09.2010 come aggiornato dal **DM 24/06/2015**, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:
 - a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
 - a) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, del Dm 24/06/2015, in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;
 - b) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.

E.5) Ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto:

Modulo di rifiuti pericolosi/amianto

1. L'area autorizzata allo smaltimento dei rifiuti pericolosi contenenti amianto è parallelamente al lato sud della discarica in esercizio, ed occuperà su una superficie di circa m² 10.000.
1. Al fine di evitare che i RCA, talvolta costituiti da frammenti di materiali rigidi, possano danneggiare il manto in HDPE della sponda della vasca, tra questi e la parete della stessa dovrà essere mantenuta una distanza non inferiore a m 3,0 circa, riempita con rifiuti a granulometria fine.
2. L'area della discarica destinata ai rifiuti pericolosi, è dotata di cella dedicata che ha le seguenti coordinate

Coordinate Cassini Soldner		
Punto	X	Y
RP1	4470,115	-


Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data__adozione»

		64258,786
RP2	4602,666	-
		64407,588
AM1	4471,437	-
		64287,599
AM2	4490,342	-
		64281,504
AM3	4525,570	-
		64321,040
AM4	4493,735	-
		64343,500
AM3'	4532,762	-
		64329,113
AM4'	4498,726	-
		64351,634


3. Poiché detta l'area è gestita per stati di avanzamento della coltivazione, il Gestore deve inviare periodicamente alla Provincia e ad ARPAS le nuove coordinate dell'area in fase di coltivazione

Planimetria ubicazione area destinata ai rifiuti pericolosi. Stato attuale

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»



Planimetria ubicazione area destinata ai rifiuti pericolosi. Stato in fase di nuova coltivazione del modulo nr. 7



4. I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti in discarica secondo i seguenti criteri:

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

a) in discarica per rifiuti non pericolosi, nella cella mono dedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla sottostante tabella 1 del Dm 24/06/2015, verificati con periodicità stabilita nel PMC presso l'impianto di trattamento.

Tabella 1

Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati

Parametro	Valori
Contenuto di amianto (% in peso)	≤ 30
Densità apparente (g/cm ³)	> 2
Densità relativa (%)	> 50
Indice di rilascio	< 0,6

- a) Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedente lettera a) , il Gestore deve rispettare le modalità ed i criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto.
- b) Per le modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto il Gestore della Discarica deve attenersi ai contenuti del DM 27.09.2010 come aggiornato dal DM 24/06/2015, allegato II comma 2.

E.5) Campionamento e analisi dei rifiuti

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nell'Allegato nr. 3 del DM 24/06/2015
2. Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità
3. I campionamenti e le determinazioni analitiche possono essere effettuati dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente
4. Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati» e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002.
5. I campionamenti e le analisi dei rifiuti devono contenere:
 - a) Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile

- a) Analisi degli eluati e dei rifiuti.
- b) Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto

E.6) Verifica di conformità

- 1- Viene effettuata da parte del gestore della discarica almeno una volta all'anno e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto, con prelievo presso il produttore o in ingresso all'impianto di smaltimento e prevede: a) Esame della documentazione presentata dal produttore;
- 1- Eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il processo da cui sono generati i rifiuti;
- 2- Se dall'esame di quanto sopra il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto non appartiene alle categorie escluse dalla caratterizzazione analitica, si procede al campionamento per la verifica di conformità di cui al punto successivo.
- 3- Con frequenza minima annuale il gestore provvede a prelevare un campione di rifiuto da conferire e a verificare la conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica previsti dal DM 27/09/2010 in base alla tipologia del rifiuto. Un campione del rifiuto sottoposto ad analisi verrà conservato presso la discarica o presso il laboratorio incaricato ad eseguire i campionamenti e le analisi per un periodo di due mesi, a disposizione dell'autorità competente.
- 4- Se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore confermano l'ammissibilità del rifiuto in discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire.
- 5- Se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore evidenziano l'inammissibilità del rifiuto in discarica, si procederà a non autorizzare i conferimenti o a sospendere i conferimenti di tale rifiuto, richiedendo al produttore quali azioni correttive intenda mettere in atto al fine di rendere conforme il rifiuto ai criteri di accettazione previsti dal DM 27/09/2010. Un'eventuale assenza di risposta o in ogni modo una risposta ritenuta non esaustiva determinerà la revoca dei conferimenti di tale rifiuto.
- 6- Eventuali risposte esaustive dovranno essere verificate con apposito controllo analitico prima del riavvio dei conferimenti.
- 7- Della sospensione e dell'interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica agli organi di controllo.
- 8- I risultati della verifica di conformità vengono conservati dalla Ecoserdiana per un periodo di cinque anni.

E.7) Verifica in loco

- 1- Viene effettuata dalla Ecoserdiana su ogni carico di rifiuti e prevede:
 - a) Controllo del formulario di identificazione rifiuti e di tutta la documentazione di accompagnamento dei rifiuti;
 - a) Verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione;
 - b) Ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico,
 - c) Qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il carico sarà respinto e dell'evento sarà data notifica agli organi di controllo.

- d) La Società deve utilizzare apposita modulistica relativa alle fasi di controllo dei rifiuti in ingresso all'impianto.

ART 5. ULTERIORI PRESCRIZIONI

5.1 MODULI DI DISCARICA IN ESERCIZIO "S'ARENAXIU" E SU SICCESU

Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni, suddivise nelle matrici di aria, acqua e suolo.

5.1.1 Qualità dell'aria

- 5.1.1.1 Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti;
- 5.1.1.2 Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione di polveri e inquinanti aeriformi nell'impianto e nelle zone immediatamente limitrofe, in particolare dovranno essere minimizzati i tempi di scaricamento; l'area di scarico dovrà essere tenuta sempre pulita;
- 5.1.1.3 I controlli sulla matrice atmosfera dovranno essere effettuati con le modalità e la frequenza riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 5.1.1.4 Dovrà essere evitato lo scarico dei rifiuti nelle giornate caratterizzate da forte vento.

5.1.2 Scarichi idrici

- 5.1.2.1 Durante la gestione del modulo 6 le acque meteoriche devono essere continuamente captate convogliate verso il sistema di accumulo avente una capacità minima di 10 metri cubi.
- 5.1.2.2 Il posizionamento della cisterna è indicato nella planimetria generale allegata al presente provvedimento. Da qui le acque potranno essere portate, con condotta interrata, alle vasche esistenti aventi una capacità complessiva di accumulo pari a 67 metri cubi.
- 5.1.2.3 Le acque meteoriche qualora idonee a seguito di caratterizzazione analitica, dovranno essere reimpiegate nel ciclo produttivo.

5.1.3 Rifiuti in ingresso

- 5.1.3.1 Potranno essere conferiti nell'impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi in loc. S'Arenaxiu e in località Su Siccesu i rifiuti con i codici CER riportati nella tabella seguente:

CER	TIPOLOGIA
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
010305*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
010307*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

010308	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
010309	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010409	scarti di sabbia e argilla
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010411	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020402	carbonato di calcio fuori specifica
020403	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020602	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
020603	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
020705	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
030201*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
040101	carniccio e frammenti di calce
040102	rifiuti di calcinazione
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
050102*	fanghi da processi di dissalazione
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050115*	filtri di argilla esauriti
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
050117	Bitume
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050701*	rifiuti contenenti mercurio
050702	rifiuti contenenti zolfo
060203*	idrossido di ammonio
060204*	idrossido di sodio e di potassio
060205*	altre basi
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
060403*	rifiuti contenenti arsenico
060404*	rifiuti contenenti mercurio

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
060701*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
060702*	carbone attivato dalla produzione di cloro
060703*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
060802*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
060902	scorie contenenti fosforo
060903*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
061303	nerofumo
061304*	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
061305*	Fuliggine
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
070208*	altri fondi e residui di reazione
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
070213	Rifiuti plastici
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
070216*	rifiuti contenenti silicani pericolosi
070308*	altri fondi e residui di reazione
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
070508*	altri fondi e residui di reazione
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
070608*	altri fondi e residui di reazione
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
080121*	residui di pittura o di sverniciatori
080201	polveri di scarti di rivestimenti
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
090106*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

090110	macchine fotografiche monouso senza batterie
090111*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
100102	ceneri leggere di carbone
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
100201	rifiuti del trattamento delle scorie
100202	scorie non trattate
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
100210	scaglie di laminazione
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
100215	altri fanghi e residui di filtrazione
100302	frammenti di anodi
100304*	scorie della produzione primaria

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

100305	rifiuti di allumina
100308*	scorie saline della produzione secondaria
100309*	scorie nere della produzione secondaria
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
100317*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
100318	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
100319*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
100320	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
100321*	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
100322	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21
100323*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100324	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
100329*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
100401*	scorie della produzione primaria e secondaria
100402*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
100403*	arsenato di calcio
100404*	polveri di gas di combustione
100405*	altre polveri e particolato
100406*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100407*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100409*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09
100501	scorie della produzione primaria e secondaria
100503*	polveri di gas di combustione
100504	altre polveri e particolato
100505*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
100506*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
100601	scorie della produzione primaria e secondaria
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
100603*	polveri di gas di combustione
100604	altre polveri e particolato
100606*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100609*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
100701	scorie della produzione primaria e secondaria
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100704	altre polveri e particolato
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100707*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
100804	particolato e polveri
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria
100809	altre scorie
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
100812*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
100813	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
100814	frammenti di anodi
100815*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
100903	scorie di fusione
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

100909*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
100910	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
100913*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
100914	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
100915*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
100916	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
101003	scorie di fusione
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose
101010	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
101013*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
101015*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
101016	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
101105	particolato e polveri
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

101203	polveri e particolato
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101206	stampi di scarto
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101309*	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
101310	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
101314	rifiuti e fanghi di cemento
101401*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
110108*	fanghi di fosfatazione
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110202*	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110203	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
110205*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110302*	altri rifiuti
110501	zinco solido
110502	ceneri di zinco
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
110504*	fondente esaurito
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

120102	polveri e particolato di metalli ferrosi
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
120112*	cere e grassi esauriti
120113	rifiuti di saldatura
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503*	fanghi da collettori
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
130801*	fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
106103	Pneumatici fuori uso
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
160212* e	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160215* e	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

160216 e	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
160708*	rifiuti contenenti oli
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
160902*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170402	Alluminio
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170601*	materiali isolanti, contenenti amianto
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data__adozione»

190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
190209*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
190211*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
190401	rifiuti vetrificati
190402*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
190403*	fase solida non vetrificata
190801	Residui di vagliatura
190802	rifiuti da dissabbiamento
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190904	carbone attivo esaurito
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
191005*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
191101*	filtri di argilla esauriti
191104*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data_adozione»

191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	Vetro
191206*	legno, contenente sostanze pericolose
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

5.1.3.2 Di ogni partita dovrà essere conservato in una stanza appositamente approntata presso l'impianto per un periodo non inferiore ad un anno un campione significativo del rifiuto smaltito; parimenti dovrà essere conservato per anni 2 (due) il certificato di accettazione e l'omologazione del rifiuto.

5.1.3.3 In deroga a quanto previsto dalla tabella 5 riportata all'art. 6 del D.M. 24/06/2015 sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica, potranno altresì essere conferiti i rifiuti distinti dal codice CER 190305 "rifiuti stabilizzati diversi di quelli di cui alla voce 190304", derivanti dall'attività di impianti di termovalorizzazione come da autorizzazione ex Provincia di Cagliari Determinazione nr. 65 del 21/04/2011. In questo caso, con cadenza quadrimestrale, la società Ecoserdiana s.p.a. dovrà provvedere ad effettuare le opportune analisi chimiche e chimico fisiche sui rifiuti in argomento, le quali dovranno essere allegate al registro di carico e scarico. Sull'eluato dovranno essere determinati gli elementi di cui alla tabella 5 (limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi) secondo le procedure per i campionamenti e analisi previsti dall'allegato 2 del succitato D.M. Ambiente sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica; i valori limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica dei cloruri e TDS (solidi totali disciolti) non dovranno essere superiori di più del triplo dei valori limite riportati nella tabella 5 succitata.

5.1.3.4 Nello smaltimento dei rifiuti contrassegnati dal codice CER 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto) dovranno essere seguite le prescrizioni e le procedure indicate all'allegato 2 del D.M. Ambiente 24/06/2015 sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica;

- 5.1.3.5 Il conferimento dei rifiuti alla rinfusa, all'impianto di discarica, dovrà avvenire per mezzo di idonei veicoli dotati di cassoni ribaltabili; lo scarico degli stessi, dopo il sollevamento del cassone, avverrà dalla sponda posteriore, tramite dispositivi automatici meccanici di apertura e chiusura; il cassone dovrà essere a perfetta tenuta stagna e completamente chiuso, o telonato con centinatura. Resta inteso che qualora i rifiuti dovessero essere conferiti in colli, lo scarico dovrà avvenire con mezzi adeguati;
- 5.1.3.6 All'interno dell'impianto di discarica dovrà essere garantita, durante l'orario di lavoro giornaliero, la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:
- al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
 - alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto indicato sul documento interno di identificazione;
 - all'invio del rifiuto alla zona di destinazione;
 - alla verifica giornaliera del livello dei pozzi di raccolta del percolato;
 - al controllo del lavaggio dei mezzi dopo ogni operazione di scarico.
- 5.1.3.7 L'accesso all'impianto è consentito solo in presenza del personale di sorveglianza;
- 5.1.3.8 Durante le fasi di gestione dei rifiuti dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro;
- 5.1.3.9 Presso l'impianto dovranno essere tenuti, ai sensi dell'art 190 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., compilati secondo le tempistiche ivi previste, i registri di carico e scarico dei rifiuti, per le tipologie di rifiuti in entrata ed in uscita, indicanti le informazioni previste dalla normativa vigente (quantitativi, CER, provenienza, eventuali annotazioni);
- 5.1.3.10 Il Gestore dovrà provvedere ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006;
- 5.1.3.11 Il Gestore è tenuto ad ottemperare all'obbligo disciplinato dalle delibere della Giunta Regionale n. 32/5 del 12/07/05 e n. 38/5 del 02/08/05, in applicazione della legge 28 dicembre 1995 n° 549, all'art. 3 commi 24 e seguenti;
- 5.1.3.12 È fatto obbligo al Titolare di eseguire il piano di ripristino ambientale, con le modalità previste nell'allegato II del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.;
- 5.1.3.13 Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia del Sud Sardegna, all'ARPAS e all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- 5.1.3.14 Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Cagliari, all'ARPAS e all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente l'esaurimento delle volumetrie autorizzate, in modo da poter concordare le operazioni di chiusura, le quali comunque dovranno essere condotte secondo quanto previsto nel piano di ripristino ambientale.

5.1.3.15 È necessario, per quanto attiene ai rifiuti pericolosi che non siano stati sottoposti a preventivo trattamento di stabilizzazione (CER 19.), che la caratterizzazione analitica preveda espressamente la verifica della stabilità e non reattività. In assenza di tale certificazione, i rifiuti pericolosi potranno essere smaltiti solo se appartenenti alla categoria CER 19.03.00, 19.04.00, 19.12.00.

5.1.4 Rifiuti prodotti dall'attività

5.1.4.1 Il Gestore è tenuto ad individuare i rifiuti prodotti identificando i quantitativi previsti, i codici CER di riferimento, l'area di deposito temporaneo.

In particolare l'area adibita a deposito temporaneo deve essere opportunamente protetta al fine di evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente. Il deposito dei rifiuti è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo di contenitori chiusi, dotati di sistema di raccolta di sicurezza per sversamenti accidentali nel caso di rifiuti liquidi, o altri sistemi idonei ad impedire lo sversamento accidentale nel suolo.

5.1.4.2 Dovranno essere adottati opportuni presidi atti al contenimento delle polveri.

5.1.4.3 L'area destinata al deposito temporaneo deve essere suddivisa in singole zone di deposito per categorie omogenee di rifiuti, contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti il codice CER e la loro destinazione finale (recupero o smaltimento). La superficie dedicata al conferimento deve essere distinta da quella di destinazione finale; tale superficie deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

5.1.4.4 È vietata la commistione di rifiuti di diversa tipologia nelle singole zone di stoccaggio.

5.1.4.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati in idonei contenitori a tenuta ed in fusti. Tali contenitori devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. Lo stoccaggio dei fusti deve essere effettuato all'interno di strutture coperte, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.

5.1.4.6 I recipienti non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 183 comma 1 lettera m. del D.lgs.152/2006.

5.1.4.7 È vietato il ricircolo del percolato, il quale dovrà essere captato, raccolto e smaltito in impianto tecnicamente idoneo per tutto il tempo di vita residua della discarica e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva della stessa.

5.1.5 Monitoraggio acustico

5.1.5.1 Il monitoraggio deve essere effettuato con la verifica del rispetto del criterio differenziale (differenza tra rumore ambientale e rumore residuo < 5dB (A) nel periodo diurno) presso il recettore.

5.1.5.2 Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite, con frequenza triennale, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, ed iscritto all'albo regionale.

5.1.5.3 Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità competente, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con la Provincia del Sud Sardegna, ASL Dip. Ambiente e Salute e l'ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

5.1.6 Infrastrutture e servizi generali

5.1.6.1 Dovrà essere garantita la manutenzione conservativa degli impianti e servizi ausiliari, dei manufatti e della viabilità interna.

5.1.6.2. Dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i presidi ambientali ed i dispositivi di protezione individuali da utilizzarsi dai lavoratori in conformità al documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi del D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i. e da trasmettere ai competenti uffici di controllo.

5.1.6.3 La gestione dell'impianto dovrà prevedere campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata;

5.1.7 Monitoraggio radioattività

5.1.7.1 Il gestore dotato di un analizzatore/rilevatore (anche portatile) di radioattività dovrà prevedere nel proprio Piano di Monitoraggio e Controllo l'impiego del suddetto analizzatore/rilevatore.

5.1.7.2 Si richiede, come misure minime, il controllo di ogni carico in ingresso.

5.1.7.3 Le registrazioni di tali controlli dovranno essere effettuate su apposito registro dedicato, avente pagine numerate e firmate dal Responsabile Tecnico dell'impianto.

5.1.7.4 In caso di partite di rifiuto contaminate da sostanze radioattive, il Gestore dovrà senza indugi comunicare alla ASL e agli altri Enti di Controllo la situazione riscontrata, al fine di attivare le opportune procedure di smaltimento e a tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

5.1.8 Gestione delle emergenze e prevenzione degli incidenti

5.1.8.1 Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo ed in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

5.2 - MODULO SU SICCESU

5.2.1 Valutazioni geologiche e geotecniche.

a) deve sempre essere assicurata la stabilità del versante nord, la scarpata deve essere avere una pendenza con angolo al piede non superiore a 23°;

5.1.2 Per quanto riguarda il monitoraggio e controllo (PMC), questo una volta valutato positivamente da ARPAS e approvato dalla Provincia, il Gestore dovrà prevedere:

- a) al controllo del livello della piezometrica sotto l'argine esterno (non si devono creare sovrappressioni idrauliche sotto l'argine N-E al fine di scongiurare possibili collassi alla base della scarpata);
- a) controlli sulla tenuta della membrana HDPE nel corso del riempimento;
- b) misure periodiche delle deformazioni della copertura finale e della scarpata dell'argine

5.3 - MODULI DI DISCARICA CHIUSI

Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni, suddivise nelle matrici aria, acqua e suolo.

3.1 Qualità dell'aria

5.3.1.1 I controlli sulla matrice atmosfera dovranno essere effettuati con le modalità e la frequenza riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

3.2 Scarichi idrici

5.3.2.1 Durante la gestione del modulo le acque meteoriche devono essere continuamente captate e convogliate verso il sistema di accumulo. Da qui le acque potranno essere portate, con condotta interrata o con autocisterna, alle vasche esistenti aventi una capacità complessiva di accumulo pari a 67 metri cubi.

5.3.2.2 Le acque meteoriche, qualora idonee e fatto salvo le indicazioni presenti nel PMC, a seguito di caratterizzazione analitica, dovranno essere reimpiagate nel ciclo produttivo.

5.3.3 Infrastrutture e servizi generali

5.3.3.1 Dovrà essere garantita la manutenzione conservativa degli impianti e servizi ausiliari, dei manufatti e della viabilità interna.

5.3.3.2 Dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i presidi ambientali ed i dispositivi di protezione individuali da utilizzarsi dai lavoratori in conformità al documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi del D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i.

5.3.3.3 La gestione dell'impianto dovrà prevedere campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata.

5.3.4 Gestione post - operativa

5.3.4.1 La gestione post-operativa trentennale dei moduli chiusi rimane in capo alla Società Ecoserdiana S.p.A. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, la predetta Società è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente, e fino a che le Amministrazioni regionale e provinciale

accertino che la discarica non comporti rischi per la salute e l'ambiente. La gestione post-operativa della discarica deve essere condotta nel rispetto del piano di gestione post-operativa e del piano di sorveglianza e controllo prodotti dalla Società Ecoserdiana S.p.A. pena l'incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006. I suddetti piani inseriti nel Piano di adeguamento sono stati approvati dalla RAS con determinazione n. 1078 del 01/08/2007 (modulo di discarica RSU Su Siccesu), con ordinanza n. 1 del 28/01/2004 (Modulo di discarica RSU S'Arenaxiu) e con Determinazione RAS n. 1810/IV del 27/07/2004 (Modulo di discarica per rifiuti non pericolosi dotata di impianto di biogas in loc. Su Siccesu).

5.3.4.2 La gestione post-operativa trentennale della discarica dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) deve essere evitata l'infiltrazione nella massa dei rifiuti delle acque meteoriche di ruscellamento, che devono essere costantemente allontanate dal corpo della discarica a mezzo di idonee canalizzazioni raccordate correttamente con la superficie del corpo della discarica;
- b) deve essere garantita una efficace manutenzione della copertura vegetale dei moduli in argomento, eventualmente ricorrendo anche a nuove semine;
- c) il percolato prodotto all'interno della discarica deve essere captato, raccolto e smaltito in impianto tecnicamente idoneo per un periodo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva della stessa;
- d) l'accesso all'impianto di discarica è consentito solo in presenza del personale di sorveglianza;
- e) i servizi ausiliari dell'impianto di smaltimento dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;
- f) con frequenza semestrale, per tutto il tempo della post-gestione, dovrà provvedersi alla verifica del livello piezometrico con idonea strumentazione e al monitoraggio della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti nei pozzi spia, prendendo in esame i parametri riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003;

5.3.4.3 la Società Ecoserdiana S.p.A. dovrà provvedere ad effettuare i rilevamenti topografici sulla morfologia della discarica, come previsto al punto 5.7 dell'allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003; tali misure dovranno essere effettuate con cadenza semestrale per i primi tre anni di post-esercizio e quindi con cadenza annuale;

5.3.4.4 La Società Ecoserdiana è tenuta al rispetto dei Piani di ricostituzione ambientale approvati dalla Regione al fine della chiusura dei moduli di discarica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.36/03.

5.3.4.5 Il gestore è tenuto all'effettuazione dei monitoraggi con le frequenze e le modalità stabilite nel piano di monitoraggio e controllo.

5.4 - DEPOSITO PRELIMINARE

5.4.1 le operazioni di stoccaggio dovranno essere condotte esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegata alla documentazione presentata e planimetricamente localizzate nell'allegato 2e . In ciascun sito di stoccaggio autorizzato devono essere conferiti esclusivamente i rifiuti specificamente definiti nell'elenco sopra riportato;

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data__adozione»

5.4.2 e operazioni di stoccaggio dovranno essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;

5.4.3 durante le operazioni di stoccaggio dovrà essere evitata la commistione dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico ed alla loro natura chimica;

5.4.4 i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente in cassoni scarrabili muniti di coperchio o coperti adeguatamente con teli, ovvero in idonei contenitori chiusi.

5.4.5 la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

5.4.6 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

5.4.7 il settore di stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto così come risultante dalle relative codificazioni CER attribuite dai rispettivi Produttori;

5.4.8 in ogni fase dello stoccaggio deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

5.4.9 i contenitori utilizzati per le operazioni di stoccaggio devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;

5.4.10 l'impianto dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;

5.4.11 la movimentazione dei contenitori dovrà avvenire mediante l'ausilio di appositi mezzi meccanici quali ad es.: carrelli elevatori;

5.4.12 gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;

5.4.13 la movimentazione dei contenitori da un'ubicazione all'altra, dovrà essere effettuata esclusivamente dietro disposizione del Responsabile Tecnico incaricato;

5.4.14 allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni di stoccaggio, ogni singolo contenitore deve essere opportunamente contrassegnato, con apposita etichettatura idonea per dimensione e collocazione, indicante almeno la classificazione ed il codice CER del rifiuto in esso contenuto;

5.4.15 con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche;

5.4.16 i contenitori fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;

5.4.17 La capacità massima di stoccaggio istantanea ponderale autorizzata è di 40 tonnellate e contestualmente il volume di rifiuti non dovrà superare 150 metri cubi.

5.4.18 il quantitativo massimo smaltibile da ogni singolo produttore è di 8 metri cubi al mese, salvo eventi eccezionali per i quali di volta in volta deve essere chiesta deroga specifica.

5.4.19 le acque meteoriche devono essere raccolte e collettate alla vasca di prima pioggia, secondo le Linee Guida regionali in materia.

5.4.20 lo smaltimento dei rifiuti nella discarica potrà avvenire solo dopo la verifica analitica di compatibilità, secondo quanto stabilito dal DM 24/06/2015. Nel caso i rifiuti non risultassero smaltibili nella discarica della stessa Ecoserdiana, la Società provvederà allo smaltimento presso idoneo impianto autorizzato.

5.5 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 5.5.1 Il gestore è tenuto a rielaborare, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della presente determinazione, il Piano di Monitoraggio e Controllo seguendo il format ed i contenuti del documento APAT "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo", e comunicarlo ad Arpas e alla Provincia;
- 5.5.2 Il PMC può essere potrà implementato se ARPAS, per motivi tecnici, lo ritenesse opportuno.
- 5.5.3 Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo approvato dalla Provincia. In particolare, il gestore dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 50/05. Nel Piano di monitoraggio e controllo viene indicata, altresì, la tempistica dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il gestore dovrà versare i relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo art. 8

5.6 - COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA

5.6.1 La Società dovrà predisporre un programma, da inviare alla Provincia e all'Arpas entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, di comunicazione triennale che preveda:

- a) la diffusione periodica dei rapporti ambientali;
- a) la distribuzione di materiale informativo;
- b) l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
- c) la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

5.7 - PRESCRIZIONI V.I.A.

5.7.1 La Società Ecoserdiana dovrà adempiere scrupolosamente a tutte le prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/24 del 23.05.2019 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e dovrà operare secondo le tempistiche ivi riportate.

In particolare, fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni impartite nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/24 del 23.05.2019, ed in conformità a quanto disposto nella citata Deliberazione, come prescritto nell'art. 4 del presente atto, il gestore dovrà:

- a) *qualora il monitoraggio delle acque sotterranee, da effettuarsi durante la gestione operativa della discarica, dovesse evidenziare che il modulo 6, oggetto del progetto di ampliamento, costituisca la fonte della contaminazione, **interrompere l'abbancamento dei rifiuti**;*
- a) *qualora durante la gestione operativa dell'impianto gli esiti dei monitoraggi delle acque sotterranee, da effettuarsi secondo le modalità di cui al Piano di monitoraggio e controllo (PMC), dovessero evidenziare una contaminazione riconducibile al modulo in esercizio, ovvero ai sottostanti moduli 4 e/o 5, **gli abbancamenti dovranno essere interrotti in attesa dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di settore**;*
- b) *Assicurare la continua manutenzione delle piste (pulizia e pendenze) tale da garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, nonché gli interventi tesi a minimizzare la formazione di un battente idrico all'interno della massa dei rifiuti, prevedendo:*
 - 1. *il costante svuotamento delle vasche di raccolta del percolato sia del modulo in esercizio che dei moduli esauriti;*
 - 2. *il mantenimento delle aree di coltivazione costantemente prive di ristagni idrici;*

5.8 - CRONOPROGRAMMA DI ADEGUAMENTO

5.8.1 Il Gestore deve inviare alla Provincia e ad ARPAS, un cronoprogramma delle attività, prima dell'inizio lavori di adeguamento/realizzazione da intraprendere a seguito del presente atto;

5.9 - IMPERMEABILIZZAZIONI


5.9.1 Poiché l'ampliamento proposto, per sopraelevazione, insiste totalmente su parte dell'impronta del modulo nr. 6, i cui sistemi di impermeabilizzazione sono stati a suo tempo approvati ed autorizzati, esso non richiede ulteriori interventi di impermeabilizzazione. Riguardo all'ancoraggio del telo in PEAD dell'impermeabilizzazione di fondo, come da progetto del Modulo 6 approvato, il Gestore dovrà provvedere alla realizzazione di una trincea di ancoraggio che sarà mantenuta nella fase di coltivazione dell'ampliamento a lato della pista di servizio ed in fase di chiusura dell'ampliamento sarà coperta con il pacchetto di chiusura.

5.10. RACCOLTA E GESTIONE DEL PERCOLATO

5.10.1 Poiché l'ampliamento proposto insiste totalmente su parte dell'impronta del sottostante modulo autorizzato (n.6), non necessita di integrazioni/implementazioni al sistema di drenaggio del percolato esistente, che nel tempo ha dimostrato di essere efficiente e funzionale.

Rispetto alla superficie totale del Modulo 6 autorizzato, solo una parte sarà interessata dall'ampliamento proposto; la restante parte, costituita dalla fascia basale a ovest e nord, (Fig. 2.4/I) è già stata oggetto di parziale copertura.

Fig. 2.4/I



5.11 - GESTIONE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE

5.11.1 Per quanto concerne le acque zenitali cadenti sul modulo in coltivazione, esse, attraverso l'infiltrazione nei rifiuti, andranno a formare il percolato, il Gestore è tenuto a rispettare quanto descritto nella relazione 2a.

5.11.2 Le acque meteoriche defluenti da monte del modulo, quantunque esse non scorrano verso il modulo stesso, in quanto la pista di coronamento ha pendenza trasversale opposta al ciglio della vasca attuale (piede della futura sopraelevazione), in fase di chiusura della sopraelevazione, il Gestore dovrà realizzare il fosso di guardia come previsto dal progetto approvato, la cui realizzazione è stata differita alla fase di chiusura,, così come descritto nella relazione 2° allegata all'istanza di modifica sostanziale dell'AIA.

5.11.3 Lungo il confine sud, sud-est, est e parte di quello nord del modulo nr 7 di ampliamento, dovrà essere realizzata la gabbionata di contenimento del pacchetto di chiusura (**Figg. 2.1/II, 2.1/III, 2.1/IV, 2.1/Ve 2.1/VI**), il fosso di guardia sarà posizionato sulla sommità della gabbionata.

5.11.4 Lungo il confine nord (parte) e ovest, il fosso di guardia dovrà essere ubicato al piede del pacchetto di chiusura.

5.11.5 Le acque meteoriche di ruscellamento sulla superficie del pacchetto di chiusura dovranno defluire verso l'esterno della discarica attraverso un impluvio naturale.

5.11.6 Particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione delle acque meteoriche ricadenti nelle piste percorse dai mezzi conferenti in uscita dal modulo. Si precisa che le procedure di gestione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, devono prevedere rigorosi controlli:

- a) per quelli in ingresso all'impianto deve essere prevista la verifica della tenuta idraulica dell'involucro dell'autoveicolo destinato a contenere i rifiuti, pertanto, non potranno entrare in impianto gli autoveicoli che producono colaticci;
- a) per quelli che hanno conferito i rifiuti nel modulo in esercizio, prima di lasciare la discarica devono essere sottoposti alla pulizia delle ruote attraverso un impianto di lavaggio.

- b) Per quanto concerne le acque meteoriche ricadenti nell'area destinata ad ospitare l'impianto di lavaggio ruote, considerato che le stesse risultano, essere soggette a sporcamento, dette acque dovranno essere gestite tenendo conto delle risultanze della C.d.S del 22/11/2019 e di quanto disposto dalla D.G.R. n° 69/25 del 10/12/2008, dal D.lgs. 36/2003 e secondo le prescrizioni imposte dalla D.G.R. nr. 19/24 del 23/05/2019.
- c) Il gestore dovrà presentare a questa Amministrazione prima dell'effettivo inizio dei lavori di sopraelevazione gli elaborati progettuali necessari a superare le criticità emerse durante la seconda CDS del 22/11/2019 al fine di rendere conforme la gestione delle acque di dilavamento delle aree e impianti di servizio (piazzale di manovra, aree di transito mezzi, etc.) e la gestione delle acque di lavaggio mezzi con quanto disposto dal D.lgs. 36/2003 e s.m.i. e dalla D.G.R. n° 69/25 del 10/12/2008;
- d) il Gestore dovrà pavimentare il tratto di strada a valle dell'impianto di lavaggio delle ruote in conformità a quanto riportato nelle tavole di progetto e convogliare le acque meteoriche di prima pioggia, ricadenti sulla stessa verso una vasca di raccolta in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n° 69/25 del 10/12/2008. La pavimentazione della strada sarà realizzata con conglomerato bituminoso (bynder) di spessore pari a 15 cm. La vasca in calcestruzzo di raccolta delle acque di prima pioggia avrà volumetria pari a 10 mc.

5.12 - CAPTAZIONE E GESTIONE DEL BIOGAS (DEL MODULO RSU SOTTOSTANTE – MODULO N. 4)

5.12.1 Al progredire della sopraelevazione del modulo nr. 7 della discarica, dovranno essere prolungate le tubazioni verticali in HDPE non fessurate di captazione del biogas, già presenti all'interno del modulo n.6 e collegarle con quelle fessurate presenti nel sottostante modulo esaurito di RSU, al fine di collegare queste ultime al gasdotto di aspirazione e compressione anche nella parte finale (testa di pozzo).

5.13 - ABBATTIMENTO POLVEROSITÀ DIFFUSA

5.13.1 L'impianto di nebulizzazione, attualmente presente nel modulo in esercizio dovrà essere progressivamente sopraelevato nelle superfici in ampliamento, e dovrà mantenere immutate le caratteristiche costruttive e di funzionamento

ART. 6 RIESAME DELL'AIA

Questa amministrazione provinciale procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verificano le condizioni indicate nell'art. 9, comma 4, del D.lgs.59/2005 e s.m.i..

ART. 7 MODIFICA DELL'IMPIANTO O VARIAZIONE DEL GESTORE

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.59/2005 e s.m.i..

ART. 8 ONERI DI CONTROLLO

Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs.59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

ART. 9 FIDEIUSSIONE

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il gestore dovrà presentare, alla Provincia per l'approvazione, nuova garanzia finanziaria, che tenga conto della nuova estensione e volumi della discarica, determinata ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008;

ART. 10 ALTRI OBBLIGHI

Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.59/2005 e s.m.i. e alle Linee guida regionali in materia di AIA. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.lgs.59/2005 e s.m.i. che il gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale. Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs.59/2005 e s.m.i., in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto. Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 11 INOSSERVANZA PRESCRIZIONI E SANZIONI

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione provinciale e dall'ARPAS. Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, caso di: - omissione della comunicazioni di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs.59/2005 e s.m.i.; - mancata trasmissione dei dati ambientali; - mancato pagamento della tariffe sui controlli; si procederà ai sensi di quanto stabilito dell'art. 11, comma 9, del D.lgs.59/2005 e s.m.i. e, secondo la gravità delle infrazioni: a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; c. alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente; Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.lgs.59/2005 e s.m.i..

ART. 12 RICORSO

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

ART. 13 QUADRO INFORMATIVO

- A) Tutti i documenti/provvedimenti richiamati nella presente Determinazione sono agli atti di questa Amministrazione.

Determinazione «Settore» n° «numero_per_settore» del «Data__adozione»

- A) La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- B) è fatto altresì obbligo Società Ecoserdiana S.p.A. di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività svolta
- C) copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna, all'A.R.P.A.S., all'ATS salute e ambiente e al Comune di Serdiana. La Provincia provvede alla pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet.
- D) di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dell'Ente;
- E) il presente provvedimento non ha aspetti contabili;
- F) **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- G) **di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.
- H) di assolvere agli adempimenti di cui all'art.3, c.2, del D.lgs.14 marzo 2013, n.33, contestualmente alla pubblicazione della presente;

Lì, 19/02/2020

Il Funzionario: *(Carlo Garau)*

IL DIRIGENTE D'AREA
Gianroberto Cani



Visti

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 189**

Settore Proponente: **Area Ambiente**

Ufficio Proponente: **Servizio Autorizzazioni - AIA**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE -SOC. ECOSERDIANA S.P.A MODIFICA SOSTANZIALE AMPLIAMENTO PER SOPRELEVAZIONE DEL MODULO NR. 6 DELLA DISCARICA IN ESERCIZIO - LOCALITÀ SU SICCESU E S'ARENAXIU COMUNE DI SERDIANA.**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Maggio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

P_SUDSAR - P_SUDSAR - 1 - 2020-02-21 - 0004805

Attestato di Pubblicazione

Area Ambiente

Determinazione N. 186 N. Settore: 71 del 19/02/2020

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE -SOC.
ECOSERDIANA S.P.A MODIFICA SOSTANZIALE AMPLIAMENTO PER
SOPRELEVAZIONE DEL MODULO NR. 6 DELLA DISCARICA IN ESERCIZIO -
LOCALITÀ SU SICCESU E S'ARENAXIU COMUNE DI SERDIANA.**

la presente determinazione viene pubblicata dal 20/02/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 06/03/2020, all'albo pretorio online di questa amministrazione, raggiungibile all'indirizzo <http://albopretorio.provincia.sudsardegna.gov.it>

li 20/02/2020

L'impiegato incaricato

Pinuccia Marongiu